



FORMAZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: NOVITÀ DALL'ACCORDO STATO REGIONI

L'Accordo Stato -Regioni 2025 ha ridefinito alcuni aspetti del Sistema della Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le nuove disposizioni devono essere completamente applicate (salvo particolarità) **dal prossimo 23 maggio 2026**.

La principale **novità** riguarda l'obbligo di **formazione per il datore di lavoro**.

- **Datore di lavoro RSPP**: Settore Edilizia **16 ore base + 6 ore** modulo cantieri (valido anche quale corso per DdL dell'impresa affidataria); aggiornamento quinquennale di 6 ore.
- **Datore di lavoro anche RSPP**: **8 ore base +16 ore** modulo tecnico integrativo settore costruzioni; aggiornamento quinquennale di 8 ore.

In deroga, i datori di lavoro possono concludere la formazione entro il 23 maggio 2027.

- **Preposti sicurezza**: **12 ore** (non più 8); aggiornamento biennale (non più ogni 5 anni) di 6 ore.
- **Dirigenti sicurezza**: **12 ore + 6 ore** modulo cantieri.
- **Ambienti sospetti di inquinamento o confinati**: **4 + 8 ore** (parte pratica) per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi.
- **Operatori delle attrezzature** (gru, Ple, escavatori, pale...): corso **teorico-tecnico + parte pratica**. Viene esteso l'obbligo di formazione per gli operatori addetti alla conduzioni di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM); autoribaltabili a cingoli (incluso tra addetti alla conduzione di escavatori, pale e caricatori frontali, terne...).

La formazione per l'utilizzo di attrezzature non esaurisce comunque gli obblighi di formazione e addestramento previsti in generale dall'art. 37 del Dlgs 81/2008.

- **Altre variazioni** riguardano le modalità di erogazione dei corsi, le verifiche finali, gli attestati. Si introduce altresì formalmente - anche se va trovata concreta applicazione - il principio della **verifica dell'efficacia della formazione** che deve essere svolta a una certa distanza di tempo dal termine del corso durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.



NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER ARTIGIANI E PMI EDILI

Il 12 febbraio 2026 è stato sottoscritto il nuovo contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e Pmi edili ed affini. Per quanto riguarda **sicurezza e formazione**:

- sono state destinate **nuove risorse** per devolvere contributi alle imprese aderenti a Edilcassa Veneto per migliorare sicurezza e salute nei cantieri
- è stato **rilanciato il servizio visite in cantiere** (vedi news sotto);
- è stata introdotta la figura del **mediatore culturale** per i corsi di sicurezza per lavoratori stranieri.

Da maggio sarà aggiornato **l'elenco dei corsi di sicurezza e professionalizzanti**: sono previste consistenti agevolazioni per le imprese aderenti ad Edilcassa Veneto.



VISITE IN CANTIERE

È attivo il **servizio, gratuito e specifico, delle visite in cantiere** per le imprese aderenti a Edilcassa Veneto. Un tecnico qualificato si **confronta con titolari e lavoratori, verifica le misure di sicurezza** applicate, **segnala eventuali non conformità e dà istruzioni, rilascia un report riassuntivo** evidenziando potenziali sanzioni. Per info: 041-929270 - visite@formedilveneto.it o rivolgersi direttamente all'associazione artigiani di riferimento.



VA AGGIORNATA OGNI TRE ANNI LA FORMAZIONE BASE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER GLI EDILI

Date le previsioni dei CCNL del settore edile, **l'aggiornamento della formazione base per i lavoratori del settore edile deve avvenire con cadenza triennale**.



DA UNA CIRCOLARE I.N.L. ISTRUZIONI SUL DECRETO SICUREZZA

La Circolare I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) n. 1 del 23 febbraio 2026 fornisce **istruzioni operative sul Decreto Sicurezza 2025** (conv. in L. 198/2925). Ecco alcuni punti affrontati.

- **Rafforzamento della vigilanza** con controlli mirati nei subappalti;
- **la notifica preliminare deve riportare anche codice fiscale o partita IVA e l'indicazione dei subappalti** (obbligo già operativo e applicabile alle notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025); il badge di cantiere (vedi anche box sotto) non sostituisce la tessera prevista dalla normativa, ma **integra il codice univoco**;
- **sanzione minima di 12.000 euro** per imprese o autonomi privi di **patente a crediti**;
- **controlli sanitari** sui lavoratori sono computati nell'orario di lavoro ad eccezione di quelli pre-assuntivi.
- È possibile (ma serve uno specifico Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31/12/2026) una **visita medica prima o durante il turno, se c'è un ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti** in attività ad elevato rischio.
- La circolare si occupa anche di scale verticali permanenti e sistemi anticaduta, estensione Dpi a specifici indumenti; formazione del RLS anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO

Avanza la predisposizione del **nuovo Piano mirato per la prevenzione delle cadute dall'alto nelle attività edili**, di cui l'arch. Cipriano Bortolato, coordinatore del Gruppo Tematico Regionale Edilizia ha presentato i contenuti al Gruppo di lavoro regionale. L'obiettivo del piano è prevenire infortuni, sviluppando la consapevolezza del rischio e aumentando le conoscenze sulle misure preventive e protettive da adottare. È previsto un **attivo coinvolgimento delle strutture Formedil del Veneto** quali Enti paritetici edili per la Formazione e la Sicurezza.



BADGE DIGITALE NEI CANTIERI: NON ANCORA EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO

La piena operatività delle nuove caratteristiche (integrata con codice univoco) del badge digitale nei cantieri introdotte dalla Circolare INL 1/2026 (vedi news sopra) è **subordinata al decreto ministeriale attuativo** che definirà modalità di attuazione, misure di controllo/sicurezza e monitoraggio dei flussi di manodopera, tipologie di informazioni trattate.



COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA: I VERBALI UTILI STRUMENTI DI RELAZIONE CON IMPRESE E COMMITTENTE

È disponibile il fascicolo **"Il coordinamento in fase di esecuzione dell'opera"**, formulato in **ragione del Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia** nell'ambito del Piano regionale di Prevenzione. Vengono proposti, per le diverse situazioni, modelli utili al CSE per verbalizzare la propria attività nell'ambito delle verifiche svolte.



QUALIFICAZIONE SOA NELLE OPERE STRUTTURALI SPECIALI: LA VERIFICA CONTINUA DEI REQUISITI ALLE STAZIONI APPALTANTI

L'ANAC (Autorità Anticorruzione), segnalando **pratiche distorsive nella qualificazione SOA per la categoria OS21 (opere strutturali speciali)**, con imprese che cessano i rapporti con il personale qualificato dopo l'attestazione, richiamando alla continuità dei requisiti, **affida un ruolo di verifica del mantenimento dei requisiti** (operai qualificati muniti di patentino) **alle stazioni appaltanti**. Una situazione che rischia di creare un cortocircuito tra il ruolo delle SOA (verifica a monte) e la reale possibilità di controllo da parte delle Stazioni appaltanti.

Tra le Opere strutturali speciali sono comprese ad esempio: l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

